



Assessorat activités et des biens culturels,
du système éducatif et des politiques
des relations intergénérationnels

Assessorato Beni e attività culturali,
Sistema educativo e Politiche
per le relazioni intergenerazionali

Aosta, 22.08.2024

Graduatorie Regionali per le Supplenze (GRS) – CHIARIMENTO.

Si evidenzia come l'articolo 14, comma 1, lettera a) dell'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 espressamente prevede che *“la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 5, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”*.

In considerazione della diversa modalità di conferimento delle supplenze a livello nazionale da GPS, rispetto a quella a livello regionale, ove il medesimo procedimento, riferito alle GRS, avviene mediante convocazione degli aspiranti sulla base del vigente l'Accordo regionale tra le OO.SS. scolastiche e l'Amministrazione scolastica, si precisa che una rigida applicazione della norma sopra riportata comporterebbe l'impossibilità di scelta per gli aspiranti inseriti in più graduatorie regionali di supplenza e convocati in tempi diversi.

Al fine di non generare una disparità di trattamento, pertanto, gli aspiranti convocati potranno rinunciare ad una proposta di supplenza ed esercitare la propria scelta per altra proposta di supplenza derivante dall'inclusione in una diversa graduatoria, considerando la procedura di conferimento delle supplenze come se si svolgesse in un'unica sessione, sebbene, nel sistema regionale, sia suddivisa su più giornate.

La Dirigente
Lisa FURFARO